



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 138 del 14/12/2017

OGGETTO: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALGRANDE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 5/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **quattordici** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

VACCARI ALBERTO	Sindaco	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
BLENGERI GRAZIELLA	Assessore	Presente
GROSSI MASSIMILIANO	Assessore	Presente
TAGLINI SILVIA	Assessore	Presente
BENEVENTI MILENA	Assessore	Assente

Assiste il Segretario BININI EMILIO.

IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CASALGRANDE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA L.R. N. 5/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le delibere di Consiglio Comunale:

- n.2 del 31/01/2017 ad oggetto: "Approvazione definitiva documento unico di programmazione (DUP) - Periodo 2017/2019";
- n.6 del 31/01/2017 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione 2017/2019";
- n.13 del 30/03/2017 ad oggetto: "Settore finanziario FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs n.267/2000 - primo provvedimento";
- n.31 del 28/06/2017 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs n.267/2000 - secondo provvedimento";
- n.39 del 25/07/2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Assestamento generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2017, variazioni agli esercizi 2018/2019 e parziale applicazione dell'avanzo di amministrazione";
- n.49 del 17/10/2017 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN002 - Applicazione di parte dell'avanzo di amministrazione e conseguenti variazioni di bilancio";
- n.58 del 28/11/2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. n.267/2000 - Quinto provvedimento";

RICHIAMATE le delibere di Giunta comunale:

- n.6 del 03/02/2017 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n.28 del 06.04.2017 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n.13/2017 relativa alle variazioni di bilancio – primo provvedimento";
- n.58 del 21/06/2017 ad oggetto: "Settore Finanziario - FIN 003- Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art.175, C 5Bis, D.Lgs 267/2000";
- n.61 del 28/06/2017 ad oggetto: "Variazioni al PEG in recepimento della delibera consiliare n.31/2017 relativa alle variazioni di bilancio - secondo provvedimento";
- n.70 del 20/07/2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN003 - Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art.175c 5bis del DLgs. 267/2000";
- n.75 del 03/08/2017 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017, relativamente all'assegnazione delle risorse e degli obiettivi";
- n.104 del 19/10/2017 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo di Gestione in recepimento della delibera consiliare n. 49 del 17/10/2017"
- n.118 del 23/11/2017 ad oggetto: "Settore finanziario - FIN003 - Approvazione variazioni al bilancio di previsione 2017/2019 ai sensi dell'art.175 C.5 bis del D.Lgs. n.267/2000";
- n.120 del 28/11/2017 ad oggetto: "Variazioni al piano esecutivo di gestione in recepimento della delibera consiliare approvata in data odierna avente ad oggetto: "Settore finanziario - FIN002 - Variazioni di bilancio ai sensi dell'art.175 del D.Lgs. 267/2000 - Quinto provvedimento";

RICHIAMATO:

- l'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi Comunali, approvato con deliberazione Giunta Comunale n.150 del 27/6/2000 e successive modifiche, nel testo attualmente vigente;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

- il decreto del Sindaco n.5 del 29/01/2016 concernente l'assegnazione alla sig.ra Claudia Bertani delle funzioni di responsabile del Settore "Attività produttive e Promozione del Territorio" fino al 31/12/2017, così come individuato e definito con delibera di giunta comunale n.4 del 28/01/2016;

VISTA la Legge Regionale Emilia Romagna 04/07/2013, n.5 "Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate";

VERIFICATO che l'art.48 della Legge Regionale Emilia Romagna 28/10/2016, n.18 "Testo Unico per la promozione della legalità e per la valorizzazione della cittadinanza e dell'economia responsabili" ha modificato la suddetta L.R. n.5/2013 a far data dal 12 novembre 2016;

VISTA la delibera della Giunta Regionale Emilia Romagna n.831 del 12/06/2017 "Modalità applicative del divieto alle sale gioco e alle sale scommesse e alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito (L.R. n.5/2013 come modificata dall'art. 48 L.R. n.18/16)";

VERIFICATO, in particolare, che l'art.6 della L.R. n.5/2013 prevede oggi:

"co.2-bis. Sono vietati l'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse, di cui agli articoli 1, comma 2, e 6, comma 3-ter, della presente legge, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri, calcolati secondo il percorso pedonale più breve, dai seguenti luoghi sensibili: gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, i luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.

co.2-ter. Sono equiparati alla nuova installazione:

- a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;*
- b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;*
- c) l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.*

co.2-quater. I Comuni possono individuare altri luoghi sensibili ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2-bis, tenuto conto dell'impatto dell'installazione degli apparecchi sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica."

ATTESO che il divieto previsto dall'art.6 comma 2bis, della L.R. n.5/2013, si applica sia con riguardo alla nuova apertura di sale giochi e sale scommesse sia alle sale giochi e sale scommesse in esercizio così come alla nuova installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito presso esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, nelle aree aperte al pubblico, nei circoli privati ed associazioni e in tutti gli esercizi autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERIFICATO, altresì, che la delibera della Giunta Regionale E.R. n.831/2017 sopracitata prevede, all'Allegato 1:

“MAPPATURA DEI LUOGHI SENSIBILI E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI SULLE ATTIVITÀ IN CORSO.

Il Comune deve provvedere a stendere una mappa dei suoi luoghi sensibili e, in conseguenza di questo, deve prevedere un elenco con l'individuazione di:

- sale giochi e sale scommesse situate a meno di 500 metri dai luoghi sensibili;*
- esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, aree aperte al pubblico, circoli privati ed associazioni, esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 del TULPS che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS, situati a meno di 500 metri dai luoghi sensibili.*

Nella mappatura vanno considerati anche i luoghi sensibili situati nei Comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale in questione, mediante l'acquisizione delle relative mappature.

Il Comune esegue l'operazione di mappatura e individuazione degli esercizi a cui applicare la presente disciplina entro sei mesi dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta regionale.”

DATO ATTO che la delibera della Giunta Regionale E.R. n.831/2017 è stata pubblicata nel B.U. Emilia-Romagna del 16 giugno 2017, n.165 e che, conseguentemente, i comuni dell'Emilia Romagna devono redigere la mappatura dei luoghi sensibili del proprio territorio entro il 16/12/2017;

RITENUTO di dover applicare il divieto connesso all'individuazione dei luoghi sensibili sulla base di un principio di ragionevolezza, costantemente richiamato anche dalla giurisprudenza sia costituzionale che amministrativa quando si è pronunciata sull'entità delle distanze e sulla “sensibilità” di alcuni luoghi;

Verificato che la Regione ha ritenuto di dover fornire apposite indicazioni interpretative relativamente ai luoghi sensibili che possono essere ascritti alla definizione della legge regionale, pubblicando in data 6/10/2017 la seguente **legenda dei luoghi sensibili** sul proprio sito web istituzionale all'indirizzo: <http://salute.regione.emilia-romagna.it/dipendenze-patologiche/sale-da-gioco/luoghi-sensibili>:

“Istituti Scolastici di ogni ordine e grado - L'asilo nido va considerato un servizio sociale-educativo per la prima infanzia e non un istituto scolastico. Fanno parte, invece, del sistema di istruzione la scuola dell'infanzia (o scuola materna), la scuola primaria (o scuola elementare), la scuola secondaria di primo grado (o scuola media inferiore), la scuola secondaria di secondo grado (o scuola media superiore) a cui si aggiunge la Formazione professionale che concorre all'assolvimento dell'obbligo scolastico (v. il sistema regionale di Istruzione e Formazione professionale). Completa il sistema, fuori dall'obbligo scolastico, l'Università con le sue sedi. Ai fini della tutela della salute non fa differenza la natura pubblica, paritaria o privata della Scuola.

***Luoghi di culto** - Si intendono quelli formalizzati e riconosciuti ufficialmente. Il Comune ha però facoltà, come già detto, di aggiungere altri luoghi di culto ritenuti sensibili per quel territorio. Non vanno considerati luoghi di culto i cimiteri, a parte quelli che ospitano una chiesa aperta al pubblico per manifestazioni religiose e di culto. Non sono luoghi di culto i luoghi di preghiera liberamente organizzati dai partecipanti o centri religiosi non ufficialmente riconosciuti come luoghi di culto.*

***Impianti sportivi** - Si intendono gli impianti censiti come tali dal punto di vista*



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

urbanistico, aperti al pubblico, che ospitano federazioni associate al CONI o federazioni olimpiche, che organizzano eventi con richiamo di pubblico. Si suggerisce di considerare anche le palestre pubbliche date in concessione dal Comune ad associazioni per organizzare attività sportive per conto del Comune stesso. Sono escluse palestre private e altri luoghi che offrono attività sportive ai soci (es. scuola di ballo).

Strutture residenziali e semiresidenziali in ambito sanitario o sociosanitario - Si intendono gli ospedali e tutte le strutture, residenziali o semiresidenziali, sanitarie o socio sanitarie per: anziani, disabili, persone con patologie psichiatriche, con dipendenze patologiche, con AIDS, minori con patologie neuropsichiatriche, le comunità educative per minori, gli hospice e gli ospedali di comunità. Si intendono quelle pubbliche e quelle private. Non sono luoghi sensibili i poliambulatori, i servizi sanitari territoriali, le Case della Salute (a meno che non vi abbia sede una delle strutture sopracitate).

Strutture ricettive per categorie protette - Si intendono case famiglia, gruppi appartamento, appartamenti protetti e altre strutture di accoglienza senza finalità assistenziali per minori e soggetti fragili (ad esempio, case vacanza per anziani, per minori, condomini solidali ecc.).

Luoghi di aggregazione giovanile ed oratori - Si intendono quelli che offrono in modo strutturato e permanente attività o attrezzature di richiamo per minori/adolescenti. In questa prospettiva non si ritiene che un campo o una piazza, che siano luogo di ritrovo informale di giovani, possano essere considerati luoghi sensibili, fatta salva la potestà del Comune di decidere diversamente sulla base di considerazioni locali. Per oratori si intendono le forme organizzative con cui le parrocchie e gli enti religiosi offrono il loro contributo alla promozione dell'infanzia, degli adolescenti e dei giovani. Teatri e biblioteche non sono di per sé luoghi sensibili, ma è facoltà del Comune indicarli come luoghi di aggregazione giovanile."

RITENUTO, in fase di prima applicazione della normativa regionale, di individuare nella mappatura dei luoghi sensibili soltanto quelli strettamente previsti dalla definizione regionale alla luce di dette interpretazioni;

TENUTO CONTO, tuttavia, che relativamente alla fattispecie di "luogo sensibile", ai fini della normativa regionale sulle ludopatie è opportuno specificare che l'obiettivo delle disposizioni regionali è quello di evitare ai minori e, più in generale, a tutti coloro che frequentano un determinato "luogo sensibile" di ricevere un messaggio culturale di normalizzazione del gioco d'azzardo tale da permettere un sotterraneo condizionamento verso i messaggi pubblicitari diretti e indiretti. Per tale motivo la ratio della qualificazione di luogo sensibile è in relazione al rischio di avvicinamento e di attrazione che il gioco d'azzardo può esercitare sull'utenza di un determinato luogo di aggregazione;

RILEVATO, inoltre, che per il calcolo della distanza pedonale tra gli esercizi ed i luoghi sensibili, effettuate dal personale del Comando unico di Polizia Municipale Tresinaro Secchia, ci si doveva attenere a quanto stabilito dal Codice della strada (art.190 D.lgs n.285/1992) che prevede:

"I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei soprapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare.”

E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a 100 metri.”

DATO ATTO, pertanto, che nel caso delle piazze, in assenza di attraversamenti pedonali, il percorso va calcolato seguendo il perimetro della piazza secondo il percorso più breve;

RITENUTO, inoltre, di dover tener conto delle seguenti ulteriori indicazioni fornite dalla Regione:

- nel caso di luoghi sensibili o locali di gioco dotati di aree verdi o cortilive, l'ingresso da considerare è la porta di accesso all'edificio e non l'ingresso alle pertinenze;
- il calcolo va effettuato dalle mezzerie degli ingressi principali: per tale motivo la mappatura consiste in appositi elaborati planimetrici ed in una declaratoria che indica il numero civico dell'ingresso principale dei luoghi sensibili individuati.

RICHIMATI i contenuti:

- dell'**Allegato 1 e 3** predisposto dal Settore “Attività produttive e Promozione del Territorio”;
- dell'**Allegato 2** predisposto dal Settore “Pianificazione Territoriale”;

DATO ATTO dell'acquisizione della mappatura dei luoghi sensibili dei comuni del territorio regionale confinanti con il territorio comunale;

VISTO il parere espresso dal Settore “Pianificazione Territoriale” in data 13/12/2017 prot.n.20974 in merito alla realizzazione della cartografia di cui all'**Allegato 2** (con individuazione della sola “Mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito” e “Luoghi sensibili – DGR n.831/2017”) ed la trasmissione elaborati relativi ai sensi della DGR 831-2017” PROTOCOLLO GENERALE n° 20974 del 13/12/2017;

PRESO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs n.267/2000 smi, i seguenti pareri espressi da:

- Responsabile del Settore “Attività produttive e Promozione del territorio”, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore “Finanziario”, favorevole in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTO l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nel testo vigente;

DATO ATTO, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 convertito nella L. n.213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art.48 c.1 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267 nel suo testo vigente;

ALL' UNANIMITA' dei voti legalmente espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) Di stabilire che la mappatura dei luoghi sensibili del territorio del comune di Casalgrande è strettamente limitata a quelli ascrivibili al testo della L.R. n.5/2013 sulla base delle definizioni e delle indicazioni interpretative fornite dalla Regione, come precisato nella premessa del presente atto;
- 2) Di non qualificare come sensibili altri, ulteriori luoghi, non ravvisandone al momento ragionevoli e ponderate motivazioni in ragione dell'impatto sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché relativamente ai problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica;
- 3) Di approvare gli elaborati planimetrici e la declaratoria che costituiscono la mappatura di individuazione dei luoghi sensibili, esistenti alla data odierna nel territorio del Comune di Casalgrande, in particolare:
Allegato 1: Elenco delle "Sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Casalgrande";
Allegato 2: Cartografia in scala 1/10.000 con individuazione della "Mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito" e "Luoghi sensibili – DGR n.831/2017");
La presente documentazione è parte integrante e sostanziale dell'atto;
- 4) Di approvare, a seguito delle verifiche effettuate dal personale del Comando Unico di polizia Municipale (**Allegato 3** "Risultanze dei sopralluoghi della Polizia Municipale a seguito del calcolo delle distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione" documentazione parte integrante e sostanziale del presente atto), la mappatura delle sale da gioco, sale scommesse ed esercizi che ospitano apparecchi per il gioco d'azzardo lecito di cui all'art.110, comma 6, del R.D. 18/06/1931, n.773 TULPS esistenti nel territorio del Comune di Casalgrande, tenendo conto delle relative distanze dai luoghi sensibili individuati dalla presente deliberazione, calcolate, secondo quanto indicato dalla Regione:
 - i) dall'ingresso principale, come definito in premessa;
 - ii) secondo il percorso pedonale più breve secondo quanto previsto dall'art. art.190 del D.lgs n.285/1992 "*Nuovo Codice della Strada*";
 - iii) tenuto conto anche dei luoghi sensibili situati nei Comuni confinanti;
 - iv) sulla base dell'elenco dei soggetti iscritti all'Elenco dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 533, della Legge n.266/2005, come sostituito dall'articolo 1, comma 82, della Legge 13 dicembre 2010, n 220 (RIES), consultabile presso il sito istituzionale dell'Agenzia delle Dogane e monopoli all'indirizzo https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/monopoli/giochi/apparecchi_intr/el



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

[enco_soggetti_ries;](#)

- 5) Di pubblicare in modo permanente sul sito web istituzionale la mappatura aggiornata dei luoghi sensibili, integrata con i luoghi sensibili individuati dai comuni confinanti;
- 6) Di demandare i successivi adempimenti di cui alla DGR n.831/2017 al Settore Settore "*Attività produttive e Promozione del Territorio*";
- 7) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art.147/bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato dal D.L. n.174/2012 convertito nella L. n.213/2012, della regolarità e della correttezza amministrativa del presente atto;
- 8) Di ottemperare all'obbligo imposto dal D.Lgs. n.33/2013, art.23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" del presente provvedimento.

Ravvisata l'urgenza

Con voto unanime e palese

DELIBERA, inoltre

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 nel suo testo vigente.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
VACCARI ALBERTO

IL Segretario
BININI EMILIO